

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 5 (PLIP)-187-246/A

Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)

Approvato dalla Terza Commissione nella seduta dell'8 settembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 5 (ex n. 7/XIV)

presentata dal comitato promotore Associazione ricerca e progetto

il 7 giugno 2012

Proposta di istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate nella Regione autonoma della Sardegna, ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

PROPOSTA DI LEGGE N. 187

presentata dai Consiglieri regionali

SOLINAS Christian - CARTA Angelo - ORRÙ - PITTALIS - RUBIU - DEDONI - OPPI -
CAPPELLACCI - FLORIS - PINNA Giuseppino - TATTI - CRISPONI - COSSA - FENU - TRUZZU
- ZEDDA Alessandra - LOCCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - PERU - TOCCO - TUNIS -
RANDAZZO - TEDDE

il 26 febbraio 2015

Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)

DISEGNO DI LEGGE N. 246

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 3 agosto 2015

Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai Consiglieri

SABATINI, Presidente e relatore di maggioranza - TRUZZU, Vice presidente - COCCO Daniele Secondo, Segretario - SOLINAS Christian, Segretario e relatore di minoranza - BUSIA - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - CONGIU - DEDONI - LOCCI - PISCEDDA - ZEDDA Alessandra

Relazione di maggioranza

On.le SABATINI

pervenuta il 27 settembre 2016

La Terza Commissione, nella seduta dell'8 settembre 2016, ha licenziato a maggioranza il testo unificato 5(PLIP)-187-246/A recante "Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)".

L'approvazione del presente provvedimento è stata preceduta da un interessante ciclo di audizioni in Commissione e, fuori dal consesso consiliare, da un proficuo dibattito in seno alla maggioranza di governo.

I lavori della Commissione hanno avuto inizio nella seduta del 27 ottobre 2015 con l'illustrazione da parte dei rispettivi proponenti del disegno di legge n. 246 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate), della proposta di legge di iniziativa popolare n. 5 (Proposta di istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate nella Regione autonoma della Sardegna, ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle proposte di legge n. 145 (Rafforzamento del ruolo della Regione in materia di accertamento e riscossione delle entrate tributarie statali di spettanza regionale e istituzione di un'autonoma Agenzia per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali e locali) e n. 187 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)).

Nelle sedute successive sono stati auditi alcuni rappresentanti degli enti locali, i rappresentanti delle categorie produttive e il responsabile per la Sardegna della società Equitalia Spa.

I rappresentanti degli enti locali hanno espresso un generale apprezzamento per le iniziative legislative in esame auspicando un rafforzamento e un maggiore coordinamento regionale nell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, anche nella considerazione che la nuova normativa sull'armonizzazione dei bilanci pubblici in vigore dal 2015 impone agli enti territoriali di stanziare risorse a copertura finanziaria dei crediti di dubbia e difficile esazione. Al contrario, i rappresentanti delle categorie produttive hanno manifestato riserve in ordine alla creazione di una nuova agenzia regionale esponendo, in particolare, dubbi sugli aspetti connessi alle funzioni e ai costi. L'audizione del responsabile per la Sardegna della società Equitalia Spa si è rivelata un'utile occasione di apprendimento e confronto sul sistema di riscossione dei tributi nel territorio nazionale, sulle regole e procedure che lo disciplinano, sul particolare rapporto con i contribuenti. Non è stata, tuttavia, mai riscontrata da parte della società nazionale di riscossione la nota del 1° dicembre 2015 con la quale la Commissione manifestava la necessità di acquisire maggiori elementi conoscitivi in ordine all'articolazione organizzativa e ai costi di Equitalia nel territorio regionale, all'ammontare dei crediti oggetto di recupero ripartito per ente creditore convenzionato (Regione autonoma della Sardegna, enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica, ordini professionali, ecc.) e per tipologia (riscossione bonaria, pre-coattiva, coattiva) e, inoltre, riguardo all'aggio applicato. Né, va reso noto in questa sede, si sono concluse positivamente le interlocuzioni con i rappresentanti dell'Agenzia statale delle entrate per un'audi-

zione in Commissione in merito alle attività svolte attualmente dalla Agenzia in Sardegna e riguardo alle possibili evoluzioni del modello organizzativo di accertamento e riscossione dei tributi anche alla luce del disposto di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede il trasferimento o la delega alle Province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti alle agenzie fiscali dello Stato.

Nella seduta del 4 agosto 2016 la Commissione ha, quindi, deliberato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno l'esame congiunto delle proposte 5 (PLIP)-187-246 e l'adozione, quale testo di riferimento, del disegno di legge n. 246. Nella medesima seduta la Commissione, dopo aver apportato modifiche al disegno di legge n. 246 mediante l'approvazione a maggioranza di emendamenti d'iniziativa della Giunta regionale, ha sospeso l'approvazione finale del provvedimento e trasmesso il testo alla Prima Commissione permanente per l'espressione del parere sugli aspetti di competenza. Nella seduta dell'8 settembre 2016 la Prima Commissione ha formulato un parere con osservazioni esprimendo, in particolare, perplessità sul contenuto della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 il quale attribuisce all'Agenzia la competenza anche nella materia della riscossione dei tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati sia pur secondo le procedure e i limiti di cui al successivo articolo 3.

Ciò premesso, in ordine all'iter dei lavori in Commissione, è ora possibile entrare nel merito del provvedimento, non prima di aver analizzato le ragioni che militano a sostegno della creazione di un nuovo ente regionale e aver cercato di fugare al riguardo legittime preoccupazioni e perplessità.

L'autonomia finanziaria rappresenta il fondamento essenziale dell'autonomia regionale: in tanto può esservi il compiuto adempimento delle funzioni di competenza in quanto siano assicurati da parte dello Stato i necessari mezzi finanziari.

Negli ultimi anni l'incertezza del quadro delle entrate e le sempre più stringenti disposizioni di coordinamento dinamico della finanza pubblica (riserve erariali e accantonamenti, patto di stabilità interno e, attualmente, disciplina sugli equilibri di bilancio) hanno minato in crescendo la capacità della Regione di assolvere adeguatamente i propri compiti.

Le entrate della Regione sono costituite principalmente dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali elencati nell'articolo 8 dello Statuto speciale, sulla cui disciplina lo Stato esercita la propria competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Ciò vuol dire che il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o addirittura sopprimere tali tributi, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, in quanto lo Statuto speciale non assicura alla Regione una garanzia di "invarianza" quantitativa di entrate. L'unico limite è, infatti, rappresentato dalla condizione che la riduzione delle entrate non sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regione (da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 2016).

Come è noto, la determinazione e attribuzione delle quote di gettito erariale spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale, come novellato dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), è stata occasione di un lungo e serrato confronto tecnico-politico tra Regione e Stato e di un articolato contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale (cosiddetta "vertenza entrate").

La materia è ora disciplinata dalle norme di attuazione contenute nel decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, i cui effetti vengono fatti decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2010. Vi è, quindi, una nuova normativa di origine pattizia, di natura e carattere vincolante, che prevale sulle eventuali disposizioni legislative o amministrative contrastanti, siano esse di origine statale o regionale.

L'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo precisa che le quote di gettito delle entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, sono determinate, salvo quanto stabilito dal decreto legislativo medesimo, sulla base dell'ammontare delle en-

trate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al corrispondente territorio, nonché sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della Regione.

Il seguente articolo 2, comma 1, invece, rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da adottare d'intesa con la Regione - l'individuazione dei tempi, procedure e modalità volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali compartecipate riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna. L'ulteriore comma 2, infine, nel dettare una disciplina transitoria, stabilisce che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote delle compartecipazioni al gettito erariale sono corrisposte alla Regione secondo le modalità indicate dal presente decreto legislativo."

In ultima analisi, da tali premesse normative è possibile evincere le seguenti conclusioni:

- la Regione può intervenire sulla disciplina di determinazione e attribuzione delle proprie quote di partecipazione ai tributi erariali unicamente attraverso la procedura dell'intesa con lo Stato;
- qualsiasi disposizione normativa o amministrativa in contrasto con l'assetto e i meccanismi delineati nel presente decreto legislativo d'attuazione dell'articolo 8 dello Statuto sarebbe affetta da illegittimità costituzionale, essendo difatti le norme d'attuazione statutaria fonte rafforzata, interposta tra lo Statuto speciale di rango costituzionale e la legge ordinaria.

Con riferimento al primo aspetto, la prevista procedura dell'intesa Stato-Regione se, da una parte, rappresenta una garanzia contro il pericolo di unilaterali e sfavorevoli attuazioni del dettato statutario da parte dello Stato, dall'altra, per essere sfruttata adeguatamente, presuppone una stabile struttura organizzativa altamente specializzata nella materia tributaria e di bilancio. Detta struttura non è presente nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Anche per questa ragione, il provvedimento all'esame dell'Aula, nell'istituire l'Agenzia sarda delle entrate, si propone l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico al servizio della Regione chiamato a svolgere sistematicamente analisi e verifiche sull'andamento della finanza regionale e sulla sua sostenibilità. All'Agenzia vengono attribuite competenze in tema di sviluppo della politica regionale delle entrate, gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria statale, gestione accentrata dei tributi regionali propri e riscossione degli stessi, controllo sui tributi di spettanza regionale, coordinamento della riscossione del sistema Regione, monitoraggio del sistema fiscale regionale e, infine, supporto alla finanza locale. Sotto quest'ultimo profilo, si è dell'avviso che l'attività di supporto alla finanza locale vada rafforzata attribuendo espressamente all'Agenzia anche compiti di monitoraggio, analisi e sviluppo delle entrate e dei tributi locali. Tanto più che, secondo la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2007), la materia "finanza locale" rientrerebbe pienamente nella competenza esclusiva della Regione "ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni" prevista nell'articolo 3, lettera b) dello Statuto speciale. Sarebbe quindi opportuna la previsione di un osservatorio integrato sulla fiscalità regionale e locale che, anche in collaborazione con l'Ufficio di statistica regionale, effettui stime e valutazioni dell'impatto macroeconomico della leva fiscale sulle famiglie e le imprese sarde.

Vi è, poi, il grande tema dell'accertamento e riscossione dei tributi locali, sul quale da anni è in corso a livello nazionale un acceso dibattito politico. Come è noto, i tributi immobiliari (IMU, TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) rappresentano la principale entrata della fiscalità locale. Il decreto legge n. 113 del 2016 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), articolo 18, ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2016 il termine oltre il quale Equitalia cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i comuni dovranno quindi agire, o direttamente, anche in forma associata, con gli strumenti dell'ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo, o della riscossione coattiva nei limiti previsti dalla legge, ovvero ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, esternalizzando il servizio mediante procedure di evidenza pubblica e perciò affidando, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tri-

buti e di tutte le entrate ai soggetti iscritti nell'apposito albo previsto all'articolo 53, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Al momento, Equitalia Spa gestisce l'attività di riscossione nel 51 per cento dei comuni sardi, vale a dire in 191 comuni a fronte dei 377 esistenti. Come si è già avuto modo di accennare, la nuova disciplina contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011 assegna un ruolo determinante alla capacità di riscossione dell'ente: da un lato, infatti, preclude l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio a copertura finanziaria di spese esigibili nel medesimo esercizio, dall'altro, impone per le stesse un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. Anche sotto questo profilo, va valutato positivamente l'obiettivo previsto nell'articolo 5 di fornire agli enti locali per il tramite dell'Agenzia sarda delle entrate supporto tecnico e informatico per l'accertamento e la riscossione delle proprie entrate e l'assistenza necessaria per un eventuale affidamento a terzi di dette attività mediante procedure di evidenza pubblica.

L'Agenzia sarda delle entrate si candida, insomma, a diventare un solido punto di riferimento nella complessa materia della fiscalità regionale e locale, un valido interlocutore nei rapporti con lo Stato, con gli enti locali e con i contribuenti.

Ferma restando l'impostazione generale declinata nella versione approvata in Commissione, il provvedimento appare certamente suscettibile di possibili interventi migliorativi. Stante l'importanza che l'argomento riveste si auspica una rapida e condivisa approvazione del testo da parte dell'Aula.

Relazione di minoranza

On.le SOLINAS Christian

Non pervenuta

La Prima Commissione nella seduta dell'8 settembre 2016, a maggioranza, ha espresso il parere sul testo unificato con le seguenti osservazioni:

- articolo 4, comma 1, lettera d). In merito alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 1 del testo unificato la Commissione esprime perplessità sulla possibilità di prevedere modalità di riscossione dei tributi rientranti in tali tipologie soprattutto considerando le previsioni contenute nell'articolo 9 dello Statuto speciale che consentono l'accertamento e la riscossione dei soli tributi propri della Regione. Al fine di evitare un eventuale contenzioso con il Governo la Commissione suggerisce, pertanto, una ulteriore riflessione presso la Terza Commissione sull'argomento di cui alla citata lettera d);
- articolo 13. In riferimento ai contenuti dell'articolo 13 la Commissione, per ragioni di chiarezza normativa e al fine di evitare la stratificazione di procedure tra loro simili, suggerisce di prevedere direttamente un rimando alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 2014, che già regolano i seguenti aspetti: la determinazione della dotazione organica successiva a quella stabilita per la prima applicazione nel testo unificato (articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998); le procedure di trasferimento all'Agenzia del personale appartenente al sistema Regione (articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998) o a altre pubbliche amministrazioni (articolo 38 bis della legge regionale n. 31 del 1998). In riferimento a quanto contenuto al comma 3 bis, inoltre, la Commissione suggerisce di inserire la clausola che consente il ricorso alle procedure concorsuali nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali in materia di assunzioni e di limiti alla spesa per l'assunzione di personale.

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO DEL TESTO UNIFICATO n. 5 (PLIP)-187-246/A (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE - ASE)

La presente relazione tecnica illustra gli effetti di natura finanziaria recati dalle disposizioni della proposta di legge regionale in oggetto.

La previsione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è stata effettuata in considerazione della struttura del bilancio armonizzato per cui, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi, e alla luce dei principi espressi dal medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 2.000.000 per il 2017, euro 3.000.000 per il 2018 e 2.500.000 a regime, comprensivi della convenzione attualmente stipulata dalla Regione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF per circa euro 700.000. Dalla quantificazione di cui sopra, sono esclusi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, attività attualmente in capo alla Regione, la cui copertura è prevista già all'interno del bilancio regionale.

La determinazione dei maggiori oneri a carico del bilancio tiene conto del fatto che solo a seguito dell'entrata in vigore della presente legge e della conseguente istituzione dell'ASE si potranno porre in essere tutte le procedure funzionali all'avvio delle attività. Pertanto, gli oneri nel 2017 concernono solamente alcune mensilità, individuate sulla base della seguente ipotesi di cronoprogramma:

Approvazione ed entrata in vigore della proposta di legge entro il 31 dicembre 2016

Nomina organi – gennaio/febbraio 2017 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge - art. 10, c.3)

Funzionamento - a decorrere da febbraio 2017

Personale - ipotesi reclutamento giugno 2017

In particolare con riferimento al personale, poiché gli ulteriori oneri a carico del bilancio regionale si verificherebbero solo in caso di attivazione delle procedure di cui al comma 4 dell'articolo 13, la stima dei costi ha tenuto conto dei tempi necessari per la conclusione delle stesse.

L'importo a regime pari a euro 2.500.000 è stato determinato come segue:

1. costo organi: circa 230.000 euro;
2. costo personale: circa 1.280.000 euro;
3. costi funzionamento: circa 70.000 euro;
4. costo convenzioni già in essere: circa 700.000 euro;
5. costo investimenti: circa 180.000 euro;
6. altri: circa 40.000 euro.

1. Costo organi - articoli 10, 11 e 12

Il costo del direttore generale è stato calcolato ipotizzando un'anzianità di servizio massima. Il costo complessivo, comprensivo dell'indennità di risultato e imposte è stato stimato in circa 212.000 euro annuali.

Il compenso dei revisori è stato stimato in circa 18.000 euro annuali, ai sensi della delibera n. 15/22 del 29 marzo 2013.

Per il primo anno, come da cronoprogramma, sono state computate solamente 11 mensilità.

2. Costo personale - articolo 13

La legge prevede una dotazione organica di 20 unità, che può essere acquisita con diverse modalità di reclutamento. La modalità prevista nel comma 2 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, pertanto il costo del personale è stato stimato ipotizzando l'acquisizione dello stesso mediante l'attivazione delle procedure indicate nei commi 3 e 4. I costi sono stati determinati sulla base della seguente distribuzione/organizzazione del personale:

Dipendenti	numero	Costo totale unitario	Costo complessivo
Dirigenti (37 anni di anz.)	3	163.000	489.000
Funzionari (D1)	10	44.000	440.000
Istruttori (C1)	5	39.000	195.000
B1	2	33.000	66.000

È stata inoltre ipotizzata la presenza di 6 settori, più altri costi del personale, quali straordinari, buoni pasto, produttività (tutti al lordo delle imposte a carico dell'Amministrazione) per un importo complessivo di euro 94.000, con un costo del personale a regime di circa 1.280.000 euro.

La base di calcolo dei costi complessivi per il personale è la seguente:

CATEGORIA	anni anz	Retri.fissa	v.c.	anz.	retr.pos dir/ind amm.ne	totale mens.	ann.le	oneri	totale
DIR1	37	2.867,63	43,02	394,38	3.943,26	7.248,29	93.589,54	39.207,47	132.797,01
D1	0	2.110,00	31,66		53,80	2.195,46	30.628,84	12.831,34	43.460,18
C1	0	1.878,00	28,17		53,80	1.959,97	27.331,98	11.450,19	38.782,17
B1	0	1.585,00	23,78		53,80	1.662,58	23.168,52	9.705,99	32.874,51

Ai quali sono stati poi aggiunti le retribuzioni di risultato, produttività e indennità di settore e altri costi del personale.

Per il primo anno sono state computate 7 mensilità.

3. Costi di funzionamento

Si ipotizza una spesa di 70.000 euro di costi di funzionamento. In coerenza con la razionalizzazione della spesa e con il piano di dismissione degli affitti si ipotizza l'assegnazione temporanea in comodato d'uso gratuito da parte della Regione di locali regionali da destinare a fini istituzionali dell'ASE, ai sensi della delibera n. 14/10 dell'8 aprile 2015.

Per il primo anno sono state computate 11 mensilità.

4. Costo convenzione già in essere

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, l'ASE si sostituisce alla Regione nella stipula della convenzione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF.

5. Costo investimenti

A regime si ipotizza un investimento annuale di circa 180.000 in hardware e software e relativa manutenzione straordinaria, con riferimento alle attività previste negli articoli 6 e 7.

Più ingente l'investimento stimato per i primi due anni di attività (rispettivamente euro 350 mila ed euro 680 mila) nei quali l'ASE deve strutturare il portale funzionale alla realizzazione dell'Osservatorio della fiscalità regionale e dotarsi degli strumenti di interfaccia con i sistemi informativi dei soggetti incaricati della riscossione e altri soggetti istituzionali.

6. Altri

Si stimano infine altri costi per circa 40.000 euro relativi a incarichi di studio e ricerca di cui all'articolo 13, comma 4 e ai sensi degli articoli 3 e 7, ulteriori convenzioni rispetto a quelle già in essere.

Copertura finanziaria

L'articolo 14 dispone la copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sulle annualità 2017 e 2018 delle risorse iscritte nella missione 15 - programma 01 e missione 1 - programma 04.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)

Art. 1

Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate

1. Al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema Regione è istituita l'Agenzia sarda delle entrate (ASE), ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, impartisce all'ASE le direttive e assegna gli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale.

3. L'Assessore competente in materia di entrate verifica la conformità dell'attività dell'ASE alle direttive e agli obiettivi impartiti dalla Giunta regionale, valutando la congruità dei risultati raggiunti.

4. All'ASE sono attribuite le seguenti competenze:

- a) gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri;
- b) sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna;
- c) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per le attività di cui all'articolo 3;
- d) riscossione dei tributi devoluti, compartecipati, regionali derivati secondo le procedure di cui all'articolo 3;
- e) coordinamento e controllo della riscossione delle amministrazioni del sistema Regione;
- f) supporto alla finanza locale;
- g) osservatorio della fiscalità regionale.

5. Presso l'ASE affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, anche quali quote delle compartecipazioni al gettito erariale corrisposte mediante riversamento diretto. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore

competente in materia di entrate, individua modalità e tempi di riversamento nelle casse regionali, e disciplina i relativi flussi informativi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali), in riferimento al riversamento diretto del gettito delle entrate erariali.

6. L'ASE ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

7. L'ASE fa parte del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

8. All'ASE si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli.

Art. 2

Gestione accentrata dei tributi regionali propri

1. Sono trasferite in capo all'ASE tutte le attività di gestione diretta e le attività connesse e strumentali relative alle tasse sulle concessioni regionali e agli altri tributi regionali non derivati.

2. L'ASE collabora con la Direzione dei servizi finanziari dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 3

Tributi devoluti, compartecipati, regionali derivati

1. L'ASE, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, stipula convenzioni e protocolli con l'Amministrazione finanziaria per disciplinare gli aspetti connessi al recupero e alla riscossione e/o il riversamento diretto del gettito delle entrate erariali spettanti

alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per favorire la lotta all'evasione e per il perseguimento di altri obiettivi comuni.

2. Nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 1, l'ASE fornisce indirizzi e priorità in funzione delle specifiche esigenze regionali e individuali, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, i criteri generali che devono ispirare le attività di assistenza e controllo nei confronti dei contribuenti. L'ASE, inoltre, collabora nell'individuare i settori a maggior rischio di evasione e i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.

3. L'ASE, per garantire l'esatta determinazione di quanto spettante a titolo di compartecipazione regionale alle quote erariali, verifica tempestivamente l'esattezza dei dati e dei calcoli effettuati dalla struttura di gestione e dagli altri organi statali competenti, anche attraverso un raccordo continuo con la struttura statale e avvalendosi degli strumenti e dei flussi informativi di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 4

Coordinamento della riscossione del sistema Regione

1. Sono trasferite in capo all'ASE tutte le attività di recupero bonario e gli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva dei crediti regionali direttamente o tramite il soggetto incaricato, nonché la gestione del relativo contenzioso. È ricompresa nelle attività di cui al periodo precedente anche l'emissione e la notifica delle ingiunzioni di pagamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, e nel rispetto della normativa vigente, definisce:

- a) le modalità operative di riscossione e di riversamento delle entrate;
- b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
- c) il saggio di interesse applicabile;
- d) i flussi informativi e le relative modalità di trasmissione.

3. L'ASE cura il monitoraggio del recupero dei crediti regionali, effettuato da soggetti terzi convenzionati con l'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati. Nel caso di cessazione del mandato, l'ASE subentra ai soggetti convenzionati nel recupero curando le attività di cui al comma 1.

4. Sulla base di specifici accordi, le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dall'ASE anche con riferimento alle entrate delle pubbliche amministrazioni appartenenti al sistema Regione.

Art. 5

Supporto alla finanza locale

1. Sulla base di apposite convenzioni l'ASE fornisce, direttamente o tramite soggetti terzi, supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate e per il coordinamento dei propri adempimenti tributari.

2. L'ASE collabora con la centrale regionale di committenza che, decorso il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), e successive modifiche ed integrazioni, gestisce a favore degli enti locali le procedure di gara relative all'affidamento della riscossione delle entrate e degli adempimenti strumentali e connessi.

Art. 6

Osservatorio della fiscalità regionale

1. L'ASE esercita le funzioni di osservatorio per la mappatura del sistema tributario regionale, il monitoraggio delle entrate e la simulazione degli effetti della leva fiscale, con riferimento ai diversi tributi regionali, compartecipati, devoluti e derivati, alle specifiche categorie e dimensioni di contribuenti, ai settori economici interessati, agli ambiti territoriali di ubicazione delle attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ASE mette a sistema, in un portale della fiscalità regionale, le banche dati periodicamente trasmesse dall'Amministrazione finanziaria e le altre banche dati acquisite o create ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7

Strumenti e flussi informativi

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'ASE:

- a) provvede alla informatizzazione delle funzioni ad essa attribuite;
- b) stipula accordi con soggetti pubblici e privati per la gestione dei flussi informativi necessari per il corretto svolgimento delle attività di competenza, ivi compresi i riversamenti diretti, nonché per l'accesso a banche dati esistenti;
- c) acquisisce e organizza dati relativi alla solvibilità, agli aspetti tributari ed economico-finanziari;
- d) realizza o acquisisce strumenti d'interfaccia con i sistemi informativi dei soggetti incaricati della riscossione per i vari livelli di governo, dell'Amministrazione finanziaria e di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione mettono a disposizione dell'ASE le proprie banche dati e collaborano nel renderle fruibili, anche in funzione delle finalità di cui all'articolo 6.

Art. 8

Rapporti con il Garante del contribuente

1. L'ASE, in rappresentanza della Regione, cura i rapporti con il Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), al fine di garantire una maggiore conoscenza delle criticità nei rapporti tra cittadino e Amministrazione finanziaria e adotta tempestivamente, nei limiti delle proprie competenze, ogni misura ritenuta utile.

2. L'ASE, per favorire la riduzione del contenzioso e una maggiore consapevolezza dei diritti del contribuente, promuove, in ambito regionale, la figura del Garante del contribuente e ne favorisce l'attività, anche mettendo a disposizione propri spazi e risorse umane.

Art. 9

Rapporti con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Restano in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio le competenze funzionali alla predisposizione della manovra finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio in materia di previsione, accertamento e gestione delle entrate di spettanza statutaria, nonché di finanza e credito come leva strategica del bilancio.

2. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio:

- a) acquisisce i flussi informativi trasmessi dall'ASE e richiede le integrazioni e gli approfondimenti utili per lo svolgimento delle attività di competenza;
- b) richiede simulazioni e stime di gettito e ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione della manovra finanziaria;
- c) monitora il corretto riversamento delle entrate tributarie e delle altre entrate derivanti da riscossione spontanea e coattiva da parte dell'ASE;
- d) pone in essere le attività di coordinamento e controllo dell'ASE.

3. L'ASE:

- a) riversa nelle casse regionali le entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate;
- b) fornisce all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio i flussi informativi e tutti gli elementi necessari per le attività di competenza, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate;
- c) allega al proprio bilancio annuale una relazione relativa alle attività svolte nell'annualità precedente, evidenziando gli obiettivi raggiunti e le criticità rilevate rispetto alle linee della programmazione finanziaria della Regione.

Art. 10

Organizzazione e statuto dell'ASE

1. La struttura organizzativa e la disciplina del

personale dell'ASE sono normate dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni e, sulla base dei medesimi, dal proprio statuto. L'ASE si articola in servizi diretti da dirigenti. Lo statuto definisce il numero, le modalità organizzative e i profili professionali necessari a costituire la dotazione organica sulla base delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Sono organi dell'ASE:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore dei conti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, nomina gli organi.

4. Lo statuto dell'ASE, predisposto nel rispetto della normativa di cui al comma 1, è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore competente per materia.

Art. 11

Direttore generale

1. Al fine di razionalizzare la spesa a carico del bilancio regionale, il direttore generale è scelto tra i dirigenti del sistema Regione secondo le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, dotati di provata esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Solo in caso di impossibilità ad individuare figure adeguate in base al comma 1, il direttore generale è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra esperti in materia di tributi e di finanza locale, analisi statistica e riscossione, in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

3. In caso di attivazione della procedura di cui al comma 2, il rapporto di lavoro tra il direttore generale e l'ASE è regolato da contratto di diritto privato con durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola

volta ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e ha carattere pieno ed esclusivo.

Art. 12

Revisore dei conti

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'ASE sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

Art. 13

Dotazione organica

1. La prima dotazione organica del personale dell'ASE è determinata in venti unità, oltre al direttore generale. La Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal direttore generale, prevede l'integrazione della dotazione organica.

2. Il personale dell'ASE è individuato tramite selezione interna volontaria tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie in possesso di titolo di studio e curriculum idoneo alle funzioni di cui alla presente legge. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione. Il personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'ASE mantiene l'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

3. Le figure professionali non reperibili in base al comma 2 sono reclutate da altre amministrazioni e società pubbliche entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.

4. Nel caso in cui le procedure di cui ai commi 2 e 3 non consentano la copertura dell'intera pianta organica, il personale dell'ASE può essere reclutato tramite procedure concorsuali per titoli ed esami.

5. Per l'esercizio delle funzioni di studio e di ricerca l'ASE può stipulare contratti di diritto privato con esperti, di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e università.

6. Il personale dell'ASE è inserito nel comparto unico di contrattazione di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2017, euro 3.000.000 per l'anno 2018 ed euro 2.500.000 per gli anni successivi.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, nel bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

missione 15 - programma 01 - cap. SC02.0839

2017	euro	1.300.000
2018	euro	2.300.000

missione 01 - programma 04 - cap. SC01.0609

2017	euro	700.000
2018	euro	700.000

in aumento

missione 01 - programma 03 - cap. SCNI

2017	euro	2.000.000
2018	euro	3.000.000

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata missione 01 - programma 03 del bilancio regionale per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziato in conto della missione 01- programma 04 - cap. SC01.0607.

Art. 15

Norma transitoria

1. Nel periodo decorrente dalla nomina degli organi fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 13, l'ASE opera in regime transitorio.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, sentito il direttore generale, disciplina modalità e tempi di trasferimento delle funzioni sulla base della progressiva copertura della pianta organica.

3. Nelle more della sua piena operatività, e comunque non oltre un anno dalla conclusione del regime transitorio di cui al comma 1, l'ASE può avvalersi del supporto dei competenti uffici del sistema Regione.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 5

È sempre più forte e condivisa tra i cittadini della Sardegna l'esigenza di poter gestire in modo certo, diretto e trasparente la ricchezza prodotta in Sardegna. L'annosa e irrisolta vertenza entrate fra la Regione Sardegna e lo Stato italiano ha reso evidente la necessità per i cittadini della Sardegna di dotarsi di strumenti efficaci per il governo delle proprie entrate fiscali. Questo obiettivo si rende possibile attraverso l'attivazione di una Agenzia delle entrate della Sardegna, che abbia funzioni di accertamento e riscossione dei tributi. Le funzioni di questo strumento già si evincono dai disposti degli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto speciale della Sardegna, mentre l'articolo 9 lascia la possibilità alla Regione di delegare dette funzioni allo Stato. La stessa attivazione dell'ARASE, di recente passato, benché temporanea e con competenze parziali, dimostra il sentimento e la volontà da parte della collettività sarda di dotarsi di uno strumento di gestione tributaria. L'Agenzia delle entrate della Sardegna si configura quindi come un necessario strumento di autogoverno tributario coerente con i principi dello Statuto speciale della Regione.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 187

Il presente disegno di legge, in continuità con l'elaborazione e l'esperienza programmatica sarda e autonomista, raccoglie l'attuale crescente sensibilità politica e sociale verso il tema della ridefinizione dell'autonomia finanziaria della Regione e l'esigenza di affermare il principio di sussidiarietà e leale collaborazione nell'accertamento e nella riscossione dei tributi regionali e locali. A tal fine si propone l'istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate quale strumento di supporto dell'Amministrazione e degli enti locali per l'esercizio della propria sovranità tributaria.

RELAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 246

L'esigenza dell'istituzione di un'Agenzia sarda per le entrate è molto sentita in Sardegna, soprattutto a seguito delle modifiche dell'articolo 8 dello Statuto che ha dato nuova rilevanza alla gestione delle entrate regionali e dei connessi rapporti con lo Stato e dell'articolo 10 che ha comportato maggiori margini di manovra della leva fiscale regionale.

Le esperienze di questi ultimi anni che hanno spesso visto la Regione in difficoltà nei rapporti con lo Stato e con le strutture statali preposte alla gestione dei tributi erariali e alla riscossione delle entrate regionali (in particolare Agenzia delle entrate e Equitalia) hanno rafforzato l'esigenza di creare un'apposita struttura regionale fortemente specializzata nella materia, supportata da professionalità e strumenti informatici e normativi adeguati che, sulla base degli indirizzi della Regione e in stretto raccordo con essa, sia in grado di gestire in maniera efficace tutte le problematiche connesse alle entrate regionali.

Al fine di inquadrare gli obiettivi e le competenze da attribuire all'Agenzia sarda delle entrate (ASE) è stata effettuata un'analisi delle proposte di legge e delle situazioni esistenti in altre regioni d'Italia, nonché delle proposte e delle esperienze che si sono susseguite in Sardegna. Questo studio ha messo in luce che le problematiche affrontate sono le stesse, anche se le soluzioni poste in essere (o ipotizzate) cambiano molto da una regione all'altra.

L'analisi ha portato all'individuazione e all'approfondimento delle seguenti attività:

- 1) gestione tributi regionali propri;
- 2) attivazione della leva fiscale e della politica regionale delle entrate;
- 3) riscossione tributi regionali derivati (IRAP, addizionale regionale IRPEF), compartecipati e devoluti;
- 4) gestione e coordinamento della riscossione coattiva e spontanea delle entrate del sistema Regione;
- 5) finanza locale;
- 6) costituzione di sistemi informativi di supporto alla gestione delle entrate e alla fiscalità regionale.

La simultanea acquisizione delle attività elencate in capo ad un'unica struttura fortemente specializzata consente la creazione di utili sinergie tra la gestione unificata degli adempimenti tributari di competenza regionale, il coordinamento della riscossione spontanea e coattiva delle entrate del sistema Regione e il supporto tecnico informatico agli enti locali per la gestione delle relative entrate. L'Agenzia diventa inoltre organo informativo/statistico per il supporto ai policy-maker nella governance delle entrate, attraverso sinergie tra la messa a sistema di banche dati tributarie e di quelle funzionali alla riscossione spontanea e coattiva del Sistema regione e in prospettiva degli enti locali.

L'articolo 1 individua l'Agenzia quale organo tecnico specialistico in materia di entrate a sostegno dell'amministrazione regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e istituito presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

L'articolo 2 attribuisce all'Agenzia la gestione accentrata dei tributi regionali propri, al fine di individuare un'unica struttura di riferimento cui attribuire gli adempimenti attualmente frammentati tra diversi soggetti regionali e non (ad esempio province per l'ecotassa, corpo forestale ecc.). Tale attività presenta interessanti prospettive future alla luce della possibilità concessa dallo Statuto e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 102/2008 e n. 216/2010 di istituire tributi regionali e di prevedere nuove agevolazioni fiscali.

All'articolo 3 è previsto che l'ASE, nel rispetto della normativa vigente, stipuli convenzioni e protocolli con l'Agenzia delle entrate e con il Ministero competente per la riscossione delle entrate di spettanza regionale, anche al fine di garantire il perseguimento da parte degli uffici preposti delle specifiche esigenze regionali. La previsione normativa acquisisce maggiore valenza nella prospettiva di superare l'attuale sistema basato sulle devoluzioni dal bilancio dello Stato alla riscossione diretta delle

quote tributarie spettanti alla Regione. Nelle more di modifica del sistema di riscossione occorre sfruttare al meglio i rapporti con l'Amministrazione finanziaria e creare sinergie tra le rispettive funzioni:

- convenzioni per la riscossione, per garantire controllo dei flussi di entrata;
- collaborazione per lotta all'evasione e altri obiettivi comuni;
- indirizzi per peculiari esigenze regionali (controlli multimpianto, assistenza su normativa regionale);
- scambio dati utili per le rispettive finalità istituzionali.

L'articolo 4 attribuisce all'Agenzia il coordinamento della riscossione del sistema Regione, con conseguente accentramento delle attività di recupero bonario (attualmente frammentate in capo a diverse strutture regionali) e degli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva. La norma prevede alternativamente la possibilità di una riscossione coattiva diretta, con ingiunzione di pagamento, o tramite il soggetto incaricato (anche a mezzo ruolo). L'obiettivo è quello di ottenere un maggiore controllo sulla riscossione, sui relativi flussi informativi e sulle condizioni applicate ai debitori, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. Ulteriore vantaggio è rappresentato dalle economie di scala realizzabili a livello di sistema Regione, anche tramite la creazione di software compatibili e l'accesso a banche dati comuni, stante l'importanza della disponibilità di adeguati strumenti informativi.

Nella stessa ottica sono delegate all'Agenzia anche le attività di monitoraggio del recupero dei crediti effettuato da soggetti terzi convenzionati con l'Amministrazione regionale per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati.

L'articolo 5 prevede che l'Agenzia garantisca supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate anche di natura tributaria. Tale previsione comporta la possibilità di sfruttare economie di scala nella gestione coordinata di alcune attività comuni alla Regione e agli enti locali. In prospettiva, le informazioni acquisite dall'ASE nell'ambito di tale attività, potrebbero essere un valido supporto per lo studio di un nuovo sistema di trasferimento agli enti locali tramite l'approccio dei fabbisogni standard, che consentirebbe maggiore equità nei trasferimenti e incentiverebbe l'efficienza nell'erogazione dei servizi.

Il disposto di cui al comma 2 del decreto legge n. 70 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, scaturisce dal nuovo contesto normativo di riferimento che delinea un mutato sistema di accertamento e riscossione spontanea e coattiva delle entrate dei comuni (articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies)), in base al quale la società Equitalia Spa cesserà di effettuare ope legis le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Dal momento di tale cessazione, i comuni dovranno effettuare direttamente o tramite società in house l'accertamento e la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali oppure optare per l'affidamento del servizio a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.

Qualora i comuni decidano di affidare direttamente la riscossione ad un soggetto terzo, l'unica soluzione ammessa dalla legge è che si tratti di società in house a prevalente capitale pubblico locale (si veda a riguardo l'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997). Il comune deve infatti poter esercitare il controllo analogo sulla società partecipata (cui il servizio è affidato tramite convenzione), la quale deve svolgere la propria attività solo nel territorio di riferimento dell'ente che la controlla. Tali disposizioni non consentono, pertanto, l'affidamento diretto della riscossione delle entrate degli enti locali ad un'agenzia regionale. Qualora, invece, gli enti locali optino per l'affidamento con gara tramite la centrale regionale di committenza, l'ASE fornisce un fondamentale supporto tecnico e specialistico, nell'individuazione dei contenuti e dei requisiti da inserire nei bandi per l'individuazione dei soggetti cui affidare la riscossione, al fine di rendere le procedure uniformi e funzionali ad un corretto monitoraggio delle entrate locali. La gestione accentrata dei bandi garantisce, inoltre, una maggiore forza contrattuale ai comuni e la razionalizzazione dei costi delle gare.

Gli articoli 6 e 7 delineano il sistema informativo indispensabile per il corretto svolgimento delle attività assegnate all'Agenzia. La Regione ha accesso a una notevole quantità di dati economico/tributari che, se opportunamente utilizzati, possono fornire una ricca e importante base informativa di riferimento e di supporto per la governance delle entrate. È, infatti, sempre più vivo il bisogno di dare alle stesse un ruolo più centrale nell'ambito della programmazione, al fine di delineare e fornire, a chi decide, un quadro il più possibile completo e accurato dei margini di manovra e delle leve fiscali attivabili anche a livello regionale, in uno scenario di competizione fiscale, soprattutto alla luce delle effettive esigenze del territorio sardo nelle sue diverse configurazioni e caratteristiche economico/sociali.

Diventa, pertanto, imprescindibile avere gli strumenti per interpretare e monitorare la fenomenologia tributaria tramite una sorta di "mappatura fiscale" dei contribuenti regionali, per poter conoscere, prevedere e influenzare l'andamento della fiscalità regionale. In quest'ottica, l'articolo 6 prevede che l'ASE crei un portale della fiscalità regionale che permetta di poter disporre di strumenti di sintesi quantitativa atti a interpretare e monitorare la fenomenologia tributaria, per fornire ai decisori le informazioni necessarie a poter stimare le conseguenze di qualunque politica fiscale regionale (nonché le conseguenze per la regione di nuove disposizioni statali in materia tributaria).

Nell'articolo 7 è evidenziata l'importanza, per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, della messa a sistema di banche dati acquisite tramite accordi con soggetti terzi e di altre appositamente create dall'ASE. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 4, si rende necessaria la creazione e la gestione di un archivio unico per il sistema regione dei debitori, anche al fine di gestire efficacemente eventuali partite da compensare, nonché black list quale quella dei fideiussori inadempienti. L'Agenzia cura l'informatizzazione delle funzioni ad essa attribuite anche tramite l'acquisizione o realizzazione di strumenti di interfaccia con sistemi informativi di soggetti terzi (Equitalia, Agenzia delle entrate ecc.).

Nell'articolo 8, si riconosce l'importanza del Garante del contribuente quale strumento per ridurre il contenzioso e favorire i buoni rapporti tra il cittadino e l'Amministrazione finanziaria. Attualmente, la legge nazionale non prevede nessuna interazione tra il garante e la Regione ma, tenuto conto che l'attività è svolta sul territorio regionale e con riferimento a rapporti talvolta molto problematici, anche per le dolorose ricadute sociali, si ritiene doveroso che l'Amministrazione regionale, tramite l'ASE, adotti ogni misura utile a promuovere la figura del garante e ad acquisire informazioni circa l'attività dallo stesso svolta a livello regionale.

L'articolo 9 individua l'Agenzia come strumento operativo dell'Amministrazione regionale. Quest'ultima, necessariamente, mantiene le funzioni strategiche di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dell'ASE, che deve operare in stretto raccordo con la Direzione generale dei servizi finanziari. A tal fine, nello stesso articolo, si prevede la trasmissione annuale alla Regione di una relazione delle attività svolte e di periodici flussi informativi, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 delineano i tempi di approvazione dello statuto, individuano la struttura organizzativa e gli organi dell'Agenzia. Le modalità di acquisizione del direttore generale e della dotazione organica sono individuate contemperando le esigenze di professionalità che garantiscano l'operato dell'Agenzia e la necessaria razionalizzazione dei costi. In particolare, la quantificazione in 20 unità del personale necessario tiene conto esclusivamente delle esigenze in fase di avvio delle attività, posticipando ad un momento successivo l'integrazione della dotazione organica funzionale alla piena entrata a regime dell'operatività della ASE.

L'articolo 14 individua la copertura finanziaria. L'istituenda struttura farà fronte alle spese derivanti dallo svolgimento delle attività con le proprie risorse disponibili. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è stabilita in fase di avvio in euro 2.700.000 e per gli anni successivi in euro 2.000.000, attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per gli anni

2015-2017 dei capitoli relativi al fondo speciale per i residui perenti (euro 2.000.000 nel 2016 e 1.300.000 negli anni successivi) e del capitolo SC01.0609 relativo ai costi per la stipula delle convenzioni (euro 700.000). Il maggior stanziamento del primo anno tiene conto delle esigenze di dotare l'ASE di strumenti e attrezzature informatiche adeguate allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Per gli anni successivi al primo sono state quantificate esclusivamente le spese relative al personale e agli organi, nonché gli oneri derivanti dalla convenzione attualmente in essere con l'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 5

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Principi generali

Art. 1

Riscossione delle entrate

1. Ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche, le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), e successive modifiche, si applicano nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, salvo quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali vigenti in materia.

Art. 2

Attribuzioni regionali

1. Le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte rispettivamente dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nonché dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e dagli altri Assessori regionali competenti.

2. Le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte, rispettivamente dall'Assessorato regionale della pro-

grammazione, bilancio, credito e assetto del territorio e dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.

3. Le attribuzioni del servizio centrale di riscossione dei tributi previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, sono svolte in Sardegna dalla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

4. I richiami contenuti da disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, a disposizioni dello stesso decreto, che siano state sostituite da disposizioni della presente legge, si intendono sostituiti dal richiamo delle corrispondenti disposizioni regionali.

5. Le attribuzioni della commissione consultiva prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, per le attività di competenza regionale, sono svolte dalla commissione consultiva prevista dall'articolo 5.

6. I versamenti di somme previsti a favore delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per le entrate di spettanza della Regione, sono effettuati direttamente alla tesoreria della Regione.

7. Gli oneri posti a carico dello Stato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, si intendono posti a carico della Regione per la parte relativa alle entrate di spettanza della stessa.

8. Le comunicazioni previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, per il servizio centrale della riscossione sono effettuate alla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e, per quanto di interesse del predetto servizio, al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, concernenti atti di competenza regionale, sono effettuate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

10. Le pubblicazioni nel foglio degli annunci legali, previste dal decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, e da effettuarsi nel territorio della Regione, si intendono sostituite dalle corrispondenti pubblicazioni nella parte III del BURAS.

11. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, le istruzioni applicative emanate con decreto ministeriale, nelle ipotesi ed ai sensi degli articoli 17, comma 6; 23, comma 1; 24, comma 1; 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, trovano diretta applicazione anche in Sardegna, salvi i necessari adattamenti da emanarsi con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Capo II

Servizio regionale di riscossione dei tributi

Art. 3

Istituzione del servizio regionale di riscossione dei tributi

1. È istituito, nell'ambito della Direzione regionale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il servizio regionale di riscossione dei tributi.

2. Nell'ambito della Direzione regionale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono altresì istituiti un ufficio statistico, un centro elaborazione dati ed un ufficio ispettivo, nonché, ai fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, una commissione consultiva con la relativa segreteria tecnica.

Art. 4

Compiti del servizio regionale di riscossione dei tributi

1. La Direzione regionale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede per ambiti territoriali determinati ai sensi della presente legge, con affidamento in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 20, alla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici. In particolare cura:

- a) l'esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi), venivano riscossi tramite esattorie;
- b) la riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonché la riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;
- c) la riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle accise, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità;
- d) la riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbli-

- che affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione sulle concessioni degli enti locali, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;
- e) la riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione e dei relativi accessori;
 - f) la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei contributi di spettanza degli enti locali;
 - g) la riscossione di ogni altra entrata per la quale sia prevista l'esazione a mezzo dei concessionari di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge n. 657 del 1986, attribuivano la riscossione dei tributi, penali ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali.

3. Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con gli altri Assessori regionali eventualmente interessati, la Direzione generale dell'Assessorato può essere incaricata di curare la riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, in attuazione di speciali disposizioni di legge.

4. Nell'ambito delle competenze previste nei commi 1, 2 e 3, la Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento o revoca delle concessioni, nonché l'istruttoria dei provvedimenti di sospensione cautelare, di decadenza dei concessionari e di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarità delle riscossioni; coordina l'attività dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e la gestione esattoriale alla data di concessione delle gestioni medesime.

Art. 5

Commissione consultiva

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede alla nomina, nell'ambito della Direzione regionale, della commissione consultiva di cui all'articolo 3.

2. La commissione consultiva è presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna, ed è composta da un esperto in economia aziendale, da un esperto in economia e finanza pubblica, da un esperto in scienza delle finanze, da un esperto in diritto finanziario o diritto tributario, da un esperto in informatica aziendale.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal dirigente preposto alla segreteria tecnica.

4. Il presidente, nonché il segretario della commissione, decadono di diritto dall'incarico nell'ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la nomina. La nomina a componente della commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

5. La commissione esprime pareri in materia di:

- a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
- b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
- c) procedure di conferimento delle concessioni;
- d) criteri generali relativi al funzionamento del servizio della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;
- e) adozione di regolamenti, stipulazione di convenzioni e atti amministrativi generali.

6. La commissione, altresì, su richiesta degli enti interessati, previa valutazione degli

uffici regionali o finanziari competenti per materia, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.

7. Nei provvedimenti adottati dall'Assessore, sentita la commissione, è fatta menzione della proposta o del parere della commissione; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.

8. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte, la commissione, avvalendosi della segreteria tecnica, dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

9. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta.

10. La commissione è convocata dal presidente. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, è comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.

11. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri o le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

12. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giustificati motivi, comporta decadenza dall'incarico, salvo che per i componenti chiamati a fare parte della commissione in ragione della carica ricoperta.

13. La commissione, ove necessario, su specifiche questioni può sentire singoli concessionari o rappresentanti di categoria.

14. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e as-

setto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto.

Art. 6

Segreteria tecnica

1. La commissione consultiva si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla segreteria tecnica è preposto un funzionario in servizio presso la Direzione generale dell'Assessorato regionale programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con qualifica di dirigente superiore.

2. La segreteria tecnica provvede all'istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:

- a) la convocazione della commissione;
- b) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attività della commissione;
- c) i rapporti della commissione con gli enti, gli organi e gli uffici interessati alle procedure della riscossione.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Art. 7

Ufficio statistico

1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, la Direzione regionale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, avvalendosi dell'ufficio statistico:

- a) provvede all'acquisizione dei dati relativi agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa e studia ogni altro fenomeno interessante lo svolgimento del servizio di riscossione.
- b) cura, altresì, anche a richiesta della commissione consultiva, l'elaborazione statistica dei dati relativi avvalendosi dell'ufficio statistico e del centro elaborazione dati.

Art. 8

Centro elaborazione dati

1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, la Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si avvale del centro elaborazione dati per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, alla gestione dei servizi affidati in concessione, nonché agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa.

2. A tali fini la Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede alla realizzazione di una rete di collegamenti informativi con concessionari del servizio di riscossione, con gli uffici della Direzione regionale delle entrate e le Ragionerie provinciali dello Stato, nonché con i competenti uffici regionali.

3. Mediante il centro elaborazione dati la Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio può, altresì, provvedere alla informatizzazione degli altri servizi di sua

competenza, ivi compresi quelli affidati in concessione.

4. Nelle more della realizzazione del centro di cui al comma 1, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, può stipulare convenzioni con uno degli istituti di credito tesoriери della Regione ovvero con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, 28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657), di cui agli articoli 42 e seguenti.

Art. 9

Ufficio ispettivo

1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi la Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, tramite l'ufficio ispettivo, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, alla vigilanza sulla regolarità della gestione e dei versamenti dei concessionari e degli altri agenti della riscossione. Effettua, anche su proposta del responsabile dell'ufficio di Direzione regionale delle entrate competente, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonché verifiche straordinarie sull'andamento della gestione e dei servizi della riscossione ed ogni altra indagine disposta dall'Assessore.

Capo III

Organizzazione del servizio di riscossione

Art. 10

Ambiti territoriali della riscossione

1. Il servizio regionale di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati all'articolo 4 è affidato, per singoli ambi-

ti territoriali, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 19, ai quali è attribuita la qualità di agenti di riscossione.

2. La determinazione e la modifica degli ambiti territoriali e dei relativi sportelli di riscossione sono effettuate con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la Giunta regionale, su proposta della commissione consultiva di cui all'articolo 5, secondo i criteri dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

3. Per gli ambiti territoriali comprendenti più province, ai fini dei rapporti con i concessionari, restano ferme le competenze dei singoli uffici delle amministrazioni interessate.

4. I provvedimenti di modificazione degli ambiti territoriali sono comunicati alla competente Commissione del Consiglio regionale e pubblicati nel BURAS entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.

5. Per ciascun ambito territoriale, la Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, per i versamenti diretti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), all'apertura di un conto corrente vincolato a favore della Regione per l'ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall'articolo 22, comma 3, lettera a).

Art. 11

Affidamento del servizio e requisiti di idoneità

1. Entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, la Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio cura la pubblicazione, nel BURAS del decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, contenente l'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione nonché, per ciascuno di essi:

- a) la misura della commissione e dei compensi e dei relativi importi minimi e massimi per operazione;
- b) il rimborso spese per atti esecutivi;
- c) gli interessi semestrali di mora a carico dei contribuenti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- d) la misura della cauzione;
- e) l'organizzazione tecnica ritenuta essenziale per la corretta gestione della concessione, con espressa indicazione del numero e della dislocazione degli sportelli nell'ambito territoriale, della durata della loro apertura nonché dei sistemi informativi atti a soddisfare anche le esigenze dell'Amministrazione finanziaria regionale;
- f) le modalità di presentazione delle domande di conferimento;
- g) il termine entro cui le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Assessorato regionale alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

3. Il servizio di riscossione è affidato ai soggetti indicati all'articolo 19, lettera a), che ne facciano domanda e che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni, nazionali o regionali, sempre che i loro amministratori non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 20.

4. L'affidamento del servizio di riscossione è effettuato per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'articolo 5, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nel quale è fissato altresì il termine entro cui, a pena di decadenza, il concessionario stipula apposita convenzione con la Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e presta la cauzione di cui all'articolo 27 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

Capo IV

Art. 12

Pluralità di domande

1. Se per lo stesso ambito territoriale sono presentate più domande, il conferimento è effettuato al soggetto che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e che offra maggiori garanzie in ordine agli elementi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

Art. 13

Vigilanza sui concessionari

1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza della Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che la esercita con le modalità ed ai sensi dell'articolo 9.

2. Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio di riscossione, sono impartite istruzioni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, tenuto conto delle analoghe direttive diramate in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 14

Controlli sulla cauzione

1. La Direzione generale dell'Assessorato regionale alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio accerta qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione, nonché la regolarità del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa.

2. Le iscrizioni ipotecarie concernenti i beni oggetto della cauzione sono rinnovate di ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino alla data di comunicazione allo stesso del decreto di svincolo della cauzione.

Estinzione della concessione

Art. 15

Recesso dalla concessione

1. Il concessionario, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto revisionale biennale dei compensi di cui all'articolo 22, comma 5, ha facoltà di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

2. La dichiarazione di recesso dalla concessione è notificata, nei modi previsti dal Codice di procedura civile, alla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ed alla Direzione regionale delle entrate competente.

3. Al concessionario recedente si applicano le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

Art. 16

Notifica dei provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione

1. I provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione sono notificati al concessionario, a cura della Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nei modi previsti dal Codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla relativa adozione.

2. Copia del provvedimento di revoca o di decadenza è contestualmente trasmessa, a cura della Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, alla Direzione regionale delle entrate competente.

3. Avverso i provvedimenti di revoca o di decadenza è ammessa opposizione all'Assessore regionale della programmazione, bi-

lancio, credito e assetto del territorio entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. L'Assessore decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso. Trascorsi comunque centoventi giorni dalla relativa proposizione senza che al concessionario sia pervenuta alcuna comunicazione, l'opposizione si intende respinta.

Capo V

Commissario governativo delegato
provvisoriamente alla riscossione

Art. 17

Nomina e durata dell'incarico

1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 19 che ne facciano domanda.

2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui, che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento dei servizi di riscossione.

3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso può essere revocato in ogni momento.

4. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

Capo VI

Rinnovo della concessione

Art. 18

Rinnovo della concessione

1. Entro il mese di febbraio dell'ultimo anno del periodo di gestione il concessionario può richiedere, con istanza notificata nei modi previsti dal Codice di procedura civile, alla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il rinnovo della concessione.

2. Se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la commissione di cui all'articolo 5, accertato che sussistono i requisiti di legge e valutati il particolare impegno e la regolarità ed efficienza dimostrati nella gestione del servizio, può, con proprio decreto, rinnovare la concessione entro il 30 aprile, fissando il termine per la stipula della convenzione prevista dall'articolo 11, comma 4.

3. Il rinnovo è comunque escluso se l'ambito territoriale oggetto della concessione è stato modificato ai sensi dell'articolo 10.

4. In tutti casi di mancato rinnovo, si provvede ai sensi degli articoli 11 e 12.

Titolo II

Rapporto di concessione

Capo I

Agenti della riscossione

Art. 19

Soggetti della concessione

1. La Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio,

credito e assetto del territorio organizza il servizio regionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. Tale concessione può essere conferita a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno euro 2.582.284,49, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso. Il trasferimento di azioni a soggetti diversi è causa di revoca della concessione.

2. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio cura l'acquisizione delle notizie e delle informative relative ai partecipanti al capitale delle società indicate al comma 1, e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse società, concessionarie del servizio di riscossione in Sardegna affinché posseggano, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o comunque i requisiti di professionalità equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

Art. 20

Incompatibilità

1. Salve le ipotesi previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società di cui all'articolo 19, comma 1:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali;

- c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;
- d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

3. Nei casi previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la commissione di cui all'articolo 5, provvede, con proprio decreto, alla sospensione cautelare ed alla revoca della concessione.

Capo II

Obblighi e diritti del concessionario

Art. 21

Obbligo di informazione

1. Il concessionario fornisce le informazioni e trasmette gli atti di cui all'articolo 36 del decreto del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, alla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ed agli organi interessati dell'amministrazione statale, con le modalità e nei termini previsti o determinati ai sensi della norma sopra citata.

2. Il concessionario, altresì, fornisce alla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che ne faccia richiesta, ogni ulteriore informazione o atto.

3. Le rilevazioni previste dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, possono essere altresì disposte dalla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio nei confronti dei concessionari operanti in Sardegna.

Art. 22

Remunerazione del servizio

1. La misura dei compensi spettanti al concessionario è determinata, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 5, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, pubblicato nel BURAS.

2. Il parere di cui al comma 1:

- a) elenca tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione delle misure dei compensi;
- b) indica in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;
- c) consente il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione della misura dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

3. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 3 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

- a) in misura dell'1,50 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
- b) integralmente, in caso contrario.

4. Le percentuali di cui ai commi 3 e 7 possono essere rideterminate con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da pubblicare nel BURAS, nel limite di 0,5 punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.

5. L'aggio di cui al comma 3 è a carico del debitore:

- a) in misura determinata con il decreto di cui al comma 1, e comunque non superiore all'1,5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
- b) integralmente, in caso contrario.

6. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), l'aggio di cui ai commi 3 e 4 è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
- b) del debitore, in caso contrario.

7. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.

8. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, pubblicato nel BURAS.

9. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo è annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, negli altri casi.

10. Il rimborso delle spese di cui al comma 9, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del

discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

11. In caso di delega di riscossione i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.

12. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 8. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 3 e 4.

13. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,56; tale importo può essere aggiornato con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Nei casi di cui al comma 9, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.

Art. 23

Dilazione dei versamenti

1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e di rateizzazione o dilazione del pagamento dei tributi sono adottati dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il quale può delegare, il responsabile dell'ufficio di Direzione regionale delle entrate competente, anche per quelli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46 (Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione

e modifiche agli artt. 19 e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, ed all'art. 58 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858).

2. I provvedimenti di cui al comma 1 operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario il quale, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, è esonerato dall'obbligo di effettuare il relativo versamento alle scadenze stabilite.

3. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, il responsabile dell'ufficio di Direzione regionale delle entrate provvede a concedere, con proprio decreto, dilazioni di pari importo a valere sul versamento della prima scadenza utile di rata. In caso d'incapienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dal responsabile dell'ufficio di Direzione regionale delle entrate.

4. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazioni del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca.

5. Qualora, per fatti non imputabili al concessionario, la riscossione di singole partite erariali iscritte nei ruoli con l'obbligo del non riscosso per riscosso sia particolarmente difficile, ovvero sia gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ove l'importo complessivo di dette partite non sia inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ruoli erariali affidati in riscossione con l'obbligo del non riscosso per riscosso nell'anno precedente, con decreto da pubblicarsi per estratto nel BURAS, può concedere dilazioni per il versamento di tributi relativi a singole partite iscritte a ruolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La concessione delle predette dilazioni può essere delegata dall'Assessore al responsa-

bile dell'ufficio di Direzione regionale delle entrate competente.

6. La percentuale d'incidenza sul carico dei ruoli posti in riscossione nell'anno precedente non si applica alla concessione delle dilazioni nei confronti dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, e dell'articolo 18 della presente legge.

7. Le dilazioni di cui al comma 5 non trovano comunque imputazione sul versamento delle somme riscosse mediante versamenti diretti. In caso d'incapienza sul carico di rata, dette dilazioni possono essere imputate ai versamenti relativi alle successive rate.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alla sospensione della riscossione ed alla rateizzazione delle imposte indirette previste dalle singole leggi istitutive del tributo, con facoltà di delega agli uffici finanziari competenti per territorio.

9. Ai tributi di cui al comma 8 si applicano anche le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge n. 46 del 1980. Nelle ipotesi previste dalle norme citate, l'adozione dei relativi provvedimenti può essere delegata dall'Assessore al responsabile dell'ufficio di Direzione regionale delle entrate competente.

Titolo III

Rimborsi, discarico delle quote inesigibili e reiscrizione nei ruoli

Capo I

Procedimento

Art. 24

Rimborsi

1. Per i rimborsi dovuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, l'Assessore regionale della programmazione, bi-

lancio, credito e assetto del territorio provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei responsabili dell'ufficio di Direzione regionale delle entrate competente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, i rimborsi di cui al comma 1 sono dovuti al concessionario decaduto o revocato che ha anticipato le relative somme, sempre che non abbia debiti nei confronti della Regione.

Art. 25

Discarico per inesigibilità

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione è redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

- a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 46 del 1999, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
- b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo; tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
- c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1; tale comunicazione è

soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

- d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
- e) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
- f) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio competente si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, punto 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 51, secon-

do comma, punto 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.

Art. 26

Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli

1. Il competente ufficio dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 25, comma 2, lettere a), d), e) ed f), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.

3. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 25, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

4. In caso di diniego del discarico, il concessionario versa all'ente creditore, entro

dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, se rimborsate dall'ente creditore.

5. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti.

6. Per le entrate tributarie della Regione l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può riscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla riscrittura, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative.

7. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla riscrittura delle quote discaricate.

Titolo IV

Sanzioni

Capo I

Sanzioni

Art. 27

Dati ed informazioni

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, i dati e le informazioni ivi previste, previa autorizzazione della Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere altresì forniti alle amministrazioni regionali interessate.

Art. 28

Principio di legalità ed altri principi generali in tema di sanzioni

1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), salve le espresse deroghe al principio di specialità stabilite dagli articoli 47 e 50.

2. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 29

Omissione dei riversamenti agli enti creditori

1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, versa all'ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.

Art. 30

Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite

1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui all'articolo 26, comma 1 bis del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.

Art. 31

Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante

1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

Art. 32

Atti compiuti da personale non autorizzato

1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51 per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

Art. 33

Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico

1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di euro 258 per ogni violazione.

2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di euro 51 per ogni violazione.

Art. 34

Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione

1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari), ridotte della metà; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.

Art. 35

Mancato rispetto del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo

1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 1999, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di euro

516 per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.

Art. 36

Altre violazioni

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032.

2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, anche se contenuti in circolari.

Art. 37

Procedura di irrogazione delle sanzioni

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito l'ufficio competente regionale individuato in via generale con provvedimento del direttore generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio regionale, notificato al concessionario.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche, delle altre somme dovute.

3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario può, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che

decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso alla Regione e sono versate alla tesoreria della Regione.

Art. 38

Esecuzione delle sanzioni

1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 37, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

Art. 39

Prescrizione delle violazioni

1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.

Titolo V

Disposizioni transitorie

Capo I

Disposizioni transitorie

Art. 40

Durata della prima concessione

1. Per il primo periodo di gestione la concessione scade il 31 dicembre 2013.

Art. 41

Disciplina della concessione

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, la concessione relativa al primo periodo di gestione è disciplinata dalle disposizioni generali dettate dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modifiche.

Art. 42

Numero degli ambiti territoriali e degli sportelli

1. Per il primo periodo di gestione di cui all'articolo 40, gli ambiti territoriali sono determinati in numero di otto, ciascuno corrispondente al territorio di una provincia, ed il numero dei relativi sportelli è così stabilito:

Cagliari 18;
Carbonia-Iglesias 4;
Nuoro 5;
Olbia -Tempio 5;
Oristano 5;
Medio Campidano 3;
Sassari 11;
Ogliastra 2.

Art. 43

Conferimento del servizio per il primo periodo

1. Per il primo periodo di gestione del servizio, la concessione è conferita, per ciascuno degli ambiti territoriali individuati nell'articolo 42, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 19, aventi i requisiti indicati nell'articolo 11.

2. Si applicano gli articoli 11 e 12.

3. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

Commissione e compensi

1. Le misure della commissione e dei compensi sono determinate ai sensi dell'articolo 22.

Art. 45

Recesso dalla concessione nel primo periodo di gestione

1. Le misure della commissione e dei compensi, determinate ai sensi dell'articolo 22, sono comunicate al concessionario il quale, se non intende accettare le nuove misure, ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 15.

2. Si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 23.

Art. 46

Rinnovo dopo il primo periodo di gestione

1. Allo scadere del primo periodo di gestione di cui all'articolo 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

Titolo VI

Servizio di informatizzazione dei ruoli

Capo I

Servizio di informatizzazione dei ruoli

Art. 47

Affidamento del servizio

1. La formazione, con sistemi informatici, dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche, concernenti la riscossione in Sarde-

gna delle entrate disciplinate dalla presente legge, nonché le altre attività ivi previste, per il territorio della Regione, sono affidate, in concessione amministrativa, al consorzio indicato nel citato articolo, che le effettua attraverso i propri centri di elaborazione dati.

2. Il consorzio provvede, inoltre, alla compilazione di statistiche, nonché ad altri lavori relativi alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, allo stesso richiesti dalla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. All'affidamento del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione, provvede con proprio decreto l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

4. La durata della prima concessione è di cinque anni; le successive concessioni possono avere durata decennale. Alle singole scadenze l'Amministrazione regionale ha facoltà di determinare compiti ed attività, concernenti la riscossione dei tributi, da affidare al consorzio.

Art. 48

Vigilanza regionale

1. La Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio esercita la vigilanza sull'attività del consorzio, concernente la gestione dei servizi affidati in concessione ai sensi della presente legge.

Art. 49

Compensi per i servizi resi alla Regione

1. Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione ed elaborazione dei dati, diversi da quelli di cui all'articolo 47, comma 2, richiesti dalla Regione o dagli altri enti pubblici regionali autorizzati, qualora gli stessi lavori siano connessi e contemporanei alla formazione delle iscrizioni a ruolo, degli elenchi e degli altri documenti in formato elettronico, è dovuto al

consorzio un corrispettivo, che è determinato dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su parere della commissione consultiva di cui all'articolo 5, sentito il consorzio medesimo.

2. Con le modalità di cui al comma 1 è, altresì, determinato il compenso dovuto al consorzio per gli altri lavori richiesti dall'Amministrazione regionale.

Art. 50

Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione

1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio può, per il relativo recupero, autorizzare la compilazione di iscrizioni a ruolo straordinari, da darsi in carico per le riscossioni ad uno dei concessionari operanti in ambiti territoriali contigui o vicini.

2. Si applica il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche.

Art. 51

Controversie tra enti impositori e consorzio

1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e consorzio, concernenti il servizio affidato in concessione ai sensi dell'articolo 47, è devoluta all'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 52

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche.

Titolo VII

Amministrazione finanziaria regionale

Capo I

Amministrazione finanziaria regionale

Art. 53

Competenze della Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. La Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio svolge la propria attività nelle seguenti materie:

- a) affari connessi all'applicazione delle norme di attuazione in materia finanziaria;
- b) imposte dirette; imposte indirette; dogane ed imposte sui consumi, accise; tasse; entrate in genere; entrate accessorie; interessi, soprattasse, sanzioni pecuniarie amministrative e penali; proventi, contributi, concorsi e rimborsi; contenzioso amministrativo;
- c) distribuzione primaria dei valori bollati; prelievo di fondi della riscossione presso uffici finanziari;
- d) agevolazioni fiscali; servizi e controlli sui carburanti agricoli a prezzo agevolato;
- e) redditi patrimoniali; determinazione dei canoni di concessione e delle indennità di abusiva occupazione di beni del demanio marittimo e di altri beni demaniali della Regione;
- f) servizio centrale di riscossione dei tributi e di altre entrate erariali e di enti pubblici;
- g) informatizzazione dei ruoli e rapporti con il consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche;
- h) vigilanza sulle entrate proprie della Regione; analisi dell'andamento delle entrate regionali; vigilanza sulla regolarità della gestione dei servizi di riscossione e sui concessionari; controlli e verifiche;

statistica economica e finanziaria; raccolta ed elaborazione dei dati;

- i) vigilanza sulla riscossione delle entrate degli enti impositori diversi che si avvalgono del servizio regionale di riscossione; acquisizione dei dati relativi;
- j) finanza locale: attività tributaria degli enti locali; assegnazione di quote di tributi; rimborso di oneri per servizi regionali e statali;
- k) credito e risparmio; affari relativi alla applicazione delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio; credito agevolato e vigilanza relativa; rapporti con il Comitato regionale per il credito ed il risparmio ed esecuzione delle relative deliberazioni; analisi delle strutture creditizie e della bancabilità del territorio; anagrafe delle aziende di credito; raccolta ed elaborazione dati; statistica;
- l) servizi ispettivi;
- m) segreteria tecnica della commissione consultiva di cui all'articolo 6.

2. La Direzione regionale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, altresì, tramite il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8, salve le necessarie intese con le amministrazioni interessate, ai collegamenti con il servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato e con i servizi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, predispone una rete di collegamento per gli uffici della Direzione regionale delle entrate della Sardegna, gli uffici competenti regionali, i concessionari dei servizi di riscossione sui quali esercita la vigilanza, e con il consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988, e successive modifiche.

3. La Direzione regionale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio può proporre l'affidamento a società, enti o istituti specializzati nella predisposizione dei programmi occorrenti per il funzionamento del centro elaborazione dati.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni finali

Art. 54

Riferimenti legislativi

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che fanno riferimento agli esattori, si intendono riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui alla presente legge.

Art. 55

Concessione di agevolazioni fiscali

1. Le agevolazioni fiscali in materia di imposizione sul reddito, previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e successive modifiche, dall'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche, sono concesse nell'ambito del territorio della Regione, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa istanza documentata del soggetto interessato.

2. Per gli occorrenti accertamenti tecnici l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si avvale degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

3. I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni di cui al comma 1 mediante apposita dichiarazione resa in seno alla denuncia

annuale dei redditi, allegando alla stessa la certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

4. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere delegata dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio.

Art. 56

Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate sono abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 187

Art. 1

Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)

1. In armonia con l'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione del titolo III della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è istituita l'Agenzia sarda delle entrate (ASE).

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Consiglio regionale della Sardegna ed ai poteri di indirizzo e controllo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Con apposito regolamento il Consiglio regionale definisce modalità e tempi delle attività di vigilanza.

4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla presente legge, dallo statuto di cui all'articolo 3 e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

5. L'Agenzia ha sede in Cagliari.

Art. 2

Finalità e attribuzioni dell'ASE

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dallo statuto in materia di entrate tributarie regionali e diritti, canoni e concessioni di competenza della Regione autonoma della Sardegna.

2. L'Agenzia, secondo un principio di sussidiarietà e leale collaborazione, altresì:

- a) collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel territorio della Regione;
- b) può, mediante apposite convenzioni con le agenzie fiscali dello Stato italiano, gestire

i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali generate in Sardegna o comunque gravanti su soggetti con domicilio fiscale nel territorio della Regione;

- c) collabora con le competenti strutture statali alla quantificazione ed alla ripartizione delle compartecipazioni erariali che concorrono alle entrate regionali di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948;
- d) esegue, a supporto delle politiche finanziarie e di bilancio della Regione, ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte;
- e) presta, in qualità di organo tecnico-specialistico, consulenza agli organi regionali in materia di politica delle entrate;
- f) elabora un Sistema tributario integrato regionale (STIR) per l'armonizzazione dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali; a tal fine, può promuovere e fornire servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle conseguenti attività di collaborazione e di supporto.

Art. 3

Statuto

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Commissione consiliare competente in materia di finanze e tributi, approva lo statuto dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE).

2. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

3. L'articolazione degli uffici e la dotazione organica sono stabilite con appositi regolamenti che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le autonomie locali e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia sarda delle entrate:

- a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nel settore;
- b) il comitato di gestione, composto da due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previo parere della competente Commissione consiliare. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei componenti eletti dal Consiglio regionale.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, eletti dal Consiglio regionale in tre separate votazioni con voto limitato a uno. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui

all'articolo 2403 del Codice civile, in quanto applicabile.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 per l'anno 2015. Per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

2. Nel Bilancio della Regione per l'anno 2015 sono apportate le seguenti variazioni: in diminuzione

UPB S08.01.009		
cap. SC08.0187		
2015	euro	500.000

in aumento

UPB NI		
2015	euro	500.000.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 246**Art. 1****Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate**

1. È istituita l'Agenzia sarda delle entrate, ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche, presso l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quale organo tecnico specialistico in materia di entrate a sostegno dell'Amministrazione regionale.

2. Al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema Regione sono attribuiti all'Agenzia i seguenti obiettivi, competenze e strumenti, in stretto raccordo con la Direzione generale dei servizi finanziari dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio:

- a) gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri;
- b) sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna;
- c) riscossione dei tributi devoluti, compartecipati, regionali derivati secondo le procedure di cui all'articolo 3;
- d) coordinamento della riscossione delle amministrazioni del sistema Regione;
- e) supporto alla finanza locale;
- f) osservatorio della fiscalità regionale.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

4. L'Agenzia fa parte del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

5. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli.

Art. 2**Gestione accentrata dei tributi regionali propri**

1. Sono trasferite in capo all'Agenzia tutte le attività di gestione diretta e le attività connesse e strumentali relative alle tasse sulle concessioni regionali e agli altri tributi regionali non derivati.

2. L'Agenzia collabora con la Direzione dei servizi finanziari dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 3**Tributi devoluti, compartecipati, regionali derivati**

1. L'Agenzia, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, stipula convenzioni e protocolli con l'Amministrazione finanziaria e con il MEF per la riscossione delle entrate di spettanza regionale, per collaborare nella lotta all'evasione e nel perseguimento di obiettivi comuni.

2. Nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 1, l'Agenzia fornisce indirizzi e priorità in funzione delle specifiche esigenze regionali.

Art. 4**Coordinamento della riscossione del sistema Regione**

1. Sono trasferite in capo all'Agenzia tutte le attività di recupero bonario e gli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva dei crediti regionali direttamente o tramite il soggetto incaricato, nonché la gestione del relativo contenzioso. È ricompresa nelle attività di cui al periodo precedente anche l'emissione e la notifica delle ingiunzioni di pagamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, e nel rispetto della normativa vigente, definisce:

- a) le modalità operative di riscossione e di riversamento delle entrate;
- b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
- c) il saggio di interesse applicabile;
- d) i flussi informativi e le relative modalità di trasmissione.

3. L'Agenzia cura il monitoraggio del recupero dei crediti regionali, effettuato da soggetti terzi convenzionati con l'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati. Nel caso di cessazione del mandato, l'Agenzia subentra ai soggetti convenzionati nel recupero curando le attività di cui al comma 1.

4. Sulla base di specifici accordi, le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dall'Agenzia anche con riferimento alle entrate delle pubbliche amministrazioni appartenenti al sistema Regione.

Art. 5

Supporto alla finanza locale

1. Sulla base di apposite convenzioni l'Agenzia fornisce, direttamente o tramite soggetti terzi, supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate e per il coordinamento dei propri adempimenti tributari.

2. L'Agenzia collabora con la centrale regionale di committenza che, decorso il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), e successive modifiche ed integrazioni, gestisce a favore degli enti locali, le procedure di gara relative all'affidamento della riscossione delle entrate e degli adempimenti strumentali e connessi.

Art. 6

Osservatorio della fiscalità regionale

1. L'Agenzia esercita le funzioni di Osservatorio per la mappatura del sistema tributario regionale, il monitoraggio delle entrate e la simulazione degli effetti della leva fiscale, con riferimento ai diversi tributi regionali, compartecipati, devoluti e derivati, alle specifiche categorie e dimensioni di contribuenti, ai settori economici interessati, agli ambiti territoriali di ubicazione delle attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia mette a sistema, in un portale della fiscalità regionale, le banche dati periodicamente trasmesse dall'Amministrazione finanziaria e le altre banche dati acquisite o create ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7

Strumenti e flussi informativi

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'Agenzia:

- a) provvede alla informatizzazione delle funzioni ad essa attribuite;
- b) stipula accordi con soggetti pubblici e privati per l'accesso a banche dati esistenti;
- c) acquisisce e organizza dati relativi alla solvibilità, agli aspetti tributari ed economico-finanziari;
- d) realizza o acquisisce strumenti d'interfaccia con i sistemi informativi dei soggetti incaricati della riscossione per i vari livelli di governo, dell'Amministrazione finanziaria e di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione mettono a disposizione dell'Agenzia le proprie banche dati e collaborano nel renderle fruibili, anche in funzione delle finalità di cui all'articolo 6.

Art. 8

Rapporti con il Garante del contribuente

1. L'Agenzia, in rappresentanza della Regione, cura i rapporti con il Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), al fine di garantire una maggiore conoscenza delle criticità nei rapporti tra cittadino e Amministrazione finanziaria e adotta tempestivamente, nei limiti delle proprie competenze, ogni misura ritenuta utile.

2. L'Agenzia, per favorire la riduzione del contenzioso e una maggiore consapevolezza dei diritti del contribuente promuove, in ambito regionale, la figura del Garante del contribuente e ne favorisce l'attività, anche mettendo a disposizione propri spazi e risorse umane.

Art. 9

Rapporti con la Direzione dei servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Restano in capo alla Direzione dei servizi finanziari le attività di gestione delle entrate, finanza e credito funzionali alla predisposizione della manovra finanziaria e come leva strategica del bilancio.

2. La Direzione dei servizi finanziari:

- a) compie studi e analisi della normativa fiscale e fornisce all'Agenzia indirizzi ed elementi per l'attivazione di iniziative e azioni volte all'implementazione della fiscalità e allo sviluppo della politica regionale delle entrate, nonché per la gestione della riscossione dei crediti;
- b) individua gli indirizzi per la stipula degli accordi e convenzioni di cui agli articoli 3 e 7 per l'affidamento delle attività di riscossione coattiva di cui all'articolo 4;
- c) monitora e verifica le entrate tributarie e le altre entrate derivanti da riscossione spontanea e coattiva sulla base dei flussi informativi di cui al comma 3;

- d) pone in essere le attività di indirizzo, coordinamento e controllo dell'Agenzia.

3. L'Agenzia:

- a) fornisce alla Direzione dei servizi finanziari i flussi informativi e tutti gli elementi necessari per le attività di competenza, secondo quanto stabilito con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione;
- b) allega al bilancio annuale una relazione relativa alle attività svolte nell'annualità precedente, evidenziando gli obiettivi raggiunti, le criticità rilevate rispetto alle linee della programmazione finanziaria della Regione.

Art. 10

Organizzazione e statuto dell'Agenzia

1. La struttura organizzativa e la disciplina del personale dell'Agenzia sono normate dalla presente legge, dai principi della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni e, sulla base dei medesimi, da uno statuto approvato dalla Giunta regionale. L'Agenzia si articola in servizi diretti da dirigenti.

2. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore dei conti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, approva lo statuto dell'Agenzia e ne nomina gli organi.

Art. 11

Direttore generale

1. Al fine di razionalizzare la spesa a carico del bilancio regionale, il direttore generale è scelto tra i dirigenti del sistema Regione secondo le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Solo in caso di impossibilità ad individuare figure adeguate in base al comma 1, il direttore generale è scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza locale, analisi statistica e riscossione, in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

3. In caso di attivazione della procedura di cui al comma 2, il rapporto di lavoro tra il direttore generale e l'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato con durata massima di 5 anni, rinnovabile una sola volta e ha carattere pieno ed esclusivo.

Art. 12

Revisore dei conti

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'Agenzia sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

Art. 13

Dotazione organica

1. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata in 20 unità, oltre al direttore generale che individua i profili professionali necessari. La Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal direttore generale, prevede l'integrazione della dotazione organica.

2. Il personale dell'Agenzia è individuato tramite selezione interna tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie in possesso di titolo di studio e curriculum idoneo alle funzioni di cui alla presente legge. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione. Il personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Agenzia mantiene l'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

3. Le figure professionali non reperibili in base al comma 2 sono reclutate da altre amministrazioni e società pubbliche entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.

4. Per l'esercizio delle funzioni di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato, di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e università.

5. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.700.000 per il 2016 e in euro 2.000.000 per gli anni successivi, si provvede con le variazioni di bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2015	euro	---
2016	euro	2.000.000
2017	euro	1.300.000

UPB S01.03.009

Altre spese istituzionali

2015	euro	---
2016	euro	700.000
2017	euro	700.000

in aumento

UPB S01.04.002

Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali

2015	euro	---
2016	euro	2.700.000
2017	euro	2.000.000

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata UPB S01.04.002 del bilancio regionale per gli anni 2015/2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.